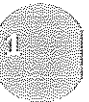




REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Il Presidente della Regione Siciliana



Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";*

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse *"(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";*

Visto che relativamente alle forme speciali di gestione adottate per gli impianti siti nel Comune di Catania/Lentini e nel Comune di Misterbianco (CT), gestite rispettivamente dalla Sicultrasporti S.p.A. e OIKOS S.p.A., è necessario procedere alla richiesta di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare poiché le ordinanze emesse nel tempo hanno superato il termine di diciotto mesi previsti nell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 dispone *"1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni*



REGIONE SICILIANA

affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati";

3

Visto l'articolo 200 comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 statuisce che *"Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni";*

Visti gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";*

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;

Visto l'art. 1, comma 64 della Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) n. 1) della Legge regionale n. 49/2012;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";*

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"* e specificatamente l'art. 6 (tab. 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare, l'articolo 177 (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: *"i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";* l'articolo 178 (Principi) secondo cui: *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente*



REGIONE SICILIANA

ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"; l'articolo 182 (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al comma 3, enuncia che: "lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica";



Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire il raggiungimento dello sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;



REGIONE SICILIANA

- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avente vigenza sino al 31 maggio 2016;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 31 marzo 2016;
- Visto** l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;
- Considerato** che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella Legge n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell'ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Visto** l'art. 3, comma 2 della Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;
- Visto** l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della Legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012;
- Visto** il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;
- Visto** l'art.1 della Legge regionale n. 49 del 12 settembre 2012;
- Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;
- Vista** la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuti ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

6

Visto l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;

Vista la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;

Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;

Considerato che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;

Ritenuto necessario continuare ad assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività necessarie alla gestione dei rifiuti anche mediante ricorso a procedure straordinarie;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;



REGIONE SICILIANA

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 1/Rif del 14 gennaio 2016;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche e, soprattutto l'impiantistica regionale;

Visto il Piano stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica regionale inviato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 8659 del 5 giugno 2015;

Considerato che nel Piano stralcio di cui appena sopra si fa attenta valutazione della impiantistica a servizio della gestione della raccolta differenziata imponendo nel breve periodo un aumento sostanziale della percentuale di raccolta differenziata;

Visto il cronoprogramma nel suddetto piano stralcio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo risultano ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, e lo stesso risulta essere stato consegnato alla RAP S.p.A.; mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna e Gela sono in corso le procedure per la consegna dei lavori;

Considerato che il piano prevede l'avvio di ulteriori impianti per la gestione dei rifiuti;

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS



REGIONE SICILIANA

dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;

Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, già trasmesso alla Giunta Regionale per i conseguenziali adempimenti di competenza;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di impianti di sola triturazione e deferrizzazione;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d'ambito delle singole SRR;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Rilevato che relativamente all'impiantistica regionale, ed in particolare relativamente all'impianto sito nel Comune di Catania/Lentini e quello sito nel Comune di Misterbianco – rispettivamente gestiti dalla SiculaTrasporti S.p.A. e OIKOS S.p.A - è possibile reiterare il provvedimento contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, è necessario garantire la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;



REGIONE SICILIANA

9

Considerato che già dal mese di ottobre 2014 è stato disposto dall'Autorità giudiziaria il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

Considerato che attualmente presso la discarica sita in Bellolampo, in forza della ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Palermo, vengono conferiti i rifiuti della sola Città di Palermo e di Ustica mentre il conferimento dei rifiuti prodotti dagli altri Comuni della provincia di Palermo risulta subordinato alla verifica delle condizioni minime di sicurezza ambientale e sanitaria da rappresentare in apposito piano prodotto dal gestore;

Considerato che con riferimento alla discarica di Bellolampo non è possibile reiterare gli effetti della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 28 maggio 2015 dal quale si evince l'*iter* istruttorio relativo al progetto di chiusura provvisoria della discarica di c.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di proprietà della OIKOS S.p.a. giusta provvedimento n. 1143 del 22 luglio 2014;

Considerato che il progetto di chiusura provvisoria della discarica OIKOS S.p.A. datato agosto 2014 prevede una capacità massima di abbancamento pari a 240.000 mc oltre ai 420.000 mc già abbancati a tale data;

Visto il progetto di chiusura presentato dalla OIKOS S.p.A. nell'Aprile 2015, supportato da motivazioni a carattere ambientale e geomorfologico, che prevede una volumetria residua pari a 400.000 mc al 6 gennaio 2016, così come da nota prot. n. 73GEN/73U/2016 del 8 gennaio 2016;

Visto il parere espresso dal Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 27 luglio 2015 prot. n. 53307 che evidenzia, come dai risultati relativi sulle *"(...) verifiche delle stabilità dei pendii per le zone ritenute più critiche nelle condizioni più svantaggiose"*, emerge come, *"(...) sebbene le condizioni di stabilità sono soddisfatte in entrambe i casi (previsione agosto 2014 – previsione aprile 2015) la condizione di maggior sicurezza si raggiunge nella proposta progettuale di aprile 2015, in quanto la situazione olografica si consolida e si rinsalda con l'abbancamento dei rifiuti che di fatto costituiscono la naturale stabilizzazione del sito (...)"*;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralzo attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

Preso atto che risulta trasmesso presso il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7, la modifica della chiusura definitiva della discarica sita in Motta Sant'Anastasia secondo il progetto relativo ad Aprile 2015;

Visto inoltre l'appello proposto al C.G.A. nel mese di novembre 2015 dalla OIKOS S.p.A. avverso alla sentenza del TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015 con la quale è stato rigettato il ricorso R.G. n. 222/2014 proposto dal gestore per l'annullamento del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Vista la ordinanza del C.G.A. con la quale si è provveduto a sospendere gli effetti della sentenza emessa dal TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015;

Considerato che nelle more della decisione conclusiva sugli aspetti tecnici, amministrativi nonché giuridici risulta necessario nonché indispensabile continuare a conferire i rifiuti presso il suddetto impianto;

Visto il parere favorevole espresso dall'ASP di Catania con nota prot. n. 56296/DP del 27 maggio 2016 che *"conferma il parere già espresso con nota prot. n. 3412 del 13 gennaio 2016"*;

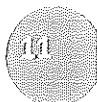
Visto il parere espresso dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. n. 29666 del 27 maggio 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente e provvedimento e, pertanto, si fa espresso rinvio;

Visto il parere favorevole espresso dall'ARPA di Catania con nota prot. n. 34469 del 27 maggio 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente e provvedimento e, pertanto, si fa espresso rinvio;

Preso atto che l'unico impianto di trattamento meccanico biologico in esercizio in Sicilia Orientale a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS n. 901/11, è ad oggi oggetto di diffida ex art. 29 *decies* del D. Lgs. n. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che tale diffida prevedeva lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 aie, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 aie rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio e che tale periodo risulta ad oggi esperita;



REGIONE SICILIANA



Considerato che lo stesso impianto di trattamento meccanico biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quali pari a circa 2.800 ton/giorno per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS S.p.A. per un quantitativo corrispondente a circa 1040 ton/die di rifiuti tal quali per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.800 ton/die di rifiuti;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;

Ritenuto necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento della totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore fissato di IRD pari a 1000 mg O₂ kg SV⁻¹ h⁻¹ di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011;

Ritenuto che tale soluzione, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, consente il mantenimento di un maggiore ed accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali dovuto al fatto che la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorigene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il riassetto in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

Ritenuto che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);

Visto il DDG n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale *ex art. 29 bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Visto il DDG n. 649/2012 di autorizzazione integrata ambientale *ex art. 29 bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 10 novembre 2015 con la quale è stato ordinato di abbancare nella vasca di cui al DDG AIA n. 697/2011 in deroga alle prescrizioni relative all'impianto di trattamento *in situ* del percolato, all'area di stoccaggio provvisoria dei rifiuti D15, nonché alla modalità di gestione del lavaggio delle ruote, con le modalità, i vincoli e controlli già ordinate con ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 24 aprile 2015 e n. 14/Rif del 12 maggio 2015, nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado avviato sull'autorizzazione ambientale in capo alla stessa ditta con riferimento al DDG n. 697/2011;

Vista la richiesta di modifica sostanziale presentata dalla Sicula trasporti S.r.l. al DDG. AIA n. 697/2011 e relativo incremento di volumetria pari a 80.000 mc per una volumetria complessiva di 560.000 mc;

Visto il verbale, e i relativi allegati, cui si fa espresso rinvio, della conferenza di servizi tenutasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 e attinente ai procedimenti di secondo grado inerenti i decreti AIA ovvero DDG n. 697/2011 e DDG. n. 649/2012 nella quale, facendo riferimento anche ai verbali delle conferenze di servizi tenutesi presso il Dipartimento Regionale competente e relativi ai citati procedimento di secondo grado, si è delineato il percorso tecnico amministrativo utile alla conclusione degli stessi procedimenti;

Visto la nota prot. n. 2392 del 14 gennaio 2016 del servizio I VAS – VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, cui si fa espresso rinvio, con il quale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e relativa al Decreto AIA n. 697/2011 e al decreto AIA n. 649/2012, con la quale vengono riscontrate le osservazioni rilevate dalla Commissione ispettiva di verifica istituita presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento essendo, nel citato provvedimento *ex art. 29*, riscontrate le osservazioni



REGIONE SICILIANA

rilevate dalla commissione ispettiva di verifica di conformità istituita presso l'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento;

Considerato che il recitato parere *ex art.* 29 del D.Lgs 152/06 e smi evidenzia come la procedura di VIA relativa al DDG 697/2011 sia stata successivamente regolarizzata mediante il parere positivo della Provincia Regionale di Siracusa con prescrizioni formalizzato con nota prot.n. 37946 del 07 luglio 2011 e che le ulteriori osservazioni della citata commissione ispettiva sono relative all'impianto di trattamento del percolato la quale mancata realizzazione comunque non costituisce modifica sostanziale;

Considerato che non risulta ancora chiuso il procedimento di secondo grado relativo al DDG. n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale *ex art. 29 bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità di modifica sostanziale presentato dalla Sicultrasporti S.r.l. e in corso di istruttoria presso il Servizio I VIA/VAS del Dipartimento Regionale Ambiente;

Visto il parere favorevole espresso dall'ASP di Siracusa con nota prot. n. 4079/L del 25 maggio 2016, relativamente all'autorizzazione espressa con DDG n. 649/2012, cui si fa espresso rinvio;

Visto il parere favorevole espresso dal Libero Consorzio comunale di Siracusa e ARPA ST di Siracusa con nota prot. n. 1374/Ri.Bo. del 27 maggio 2016 in ordine alla possibilità di abbancare nel bacino di discarica di cui al decreto AIA n. 649/2012, cui si fa espresso rinvio;

Considerato che l'attivazione del bacino di abbancamento previsto con decreto AIA n. 649/2012 è essenziale per dare continuità alle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione Siciliana;

Considerato che allo stato attuale non è possibile provvedere con strumenti ordinari e pertanto è necessario provvedere con strumenti straordinari anche in relazione alla necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione giornaliera dei rifiuti;

Considerato che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralciato attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

Considerato che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha posto in essere tutte le azioni utili per risolvere la problematica oggetto del presente provvedimento, tra l'altro, con nota prot. n. 628 del 27 aprile 2015 ha manifestato alla Protezione Civile Nazionale *"(...) non procrastinabile, da parte di questa amministrazione regionale, attuare tipologie di gestione dei rifiuti che contemplino anche la possibilità di conferire in ambito extraregionale gli stessi rifiuti per un recupero in impianti autorizzati, anche extranazionali, nelle more del completamento del più volte citato sistema impiantistico regionale"*;

Ritenuto che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;

Considerato che occorre per causa di forza maggiore procedere alla reitera per ulteriori 12 mesi della speciale forma di gestione determinatasi per l'impiantistica regionale, in particolare relativamente agli impianti gestiti dalla OIKOS S.p.A. e dalla SiculaTrasporti S.p.A.;

Ritenuto che tali speciali forme di gestione dovranno essere comunque attivate nell'ambito dell'attuazione del Piano stralcio sopra elencato;

Visto l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 *quiquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali"*;

Preso atto del verbale della conferenza dei servizi del 13 luglio 2015 svoltasi presso la Presidenza della Regione Siciliana che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



REGIONE SICILIANA

Vista la nota prot. n. 424 del 7 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto, agli organi di controllo competenti, i pareri ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per gli impianti siti nel territorio della provincia di Catania;

Vista la nota prot. n. 549 del 8 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto, agli organi di controllo competenti, i pareri ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per gli impianti siti nel territorio della provincia di Siracusa;

Visto in particolare il parere positivo espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – Servizio IV Sicilia Sud Orientale che in riferimento alla discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) *"(...) ritiene di poter formulare avviso favorevole sulla scorta di quanto espresso dal CGA con parere n. 1754/99 del 10/10/2000, per consentire l'utilizzo dell' attuale discarica OIKOS S.p.A. nel rispetto dei pareri di carattere ambientale già rilasciati e/o da rilasciare, ciò in ragione del preminente interesse pubblico che deve condurre all'emissione dell'ordinanza oggetto della conferenza"*;

Considerata esperita la fase di sperimentazione presso l'impianto di pretrattamento gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A. sito in contrada Grotte San Giorgio presso il Comune di Catania e per il quale si resta in attesa della determinazione esatta relativa al rapporto esistente tra volumetria massima consentibile per singola *aia* e il numero di giorni minimi di biostabilizzazione utili ad ottenere il valore fissato di IRD pari a $1000 \text{ mg O}_2 \text{ kg SV}^{-1} \text{ h}^{-1}$ di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010;

Visto il verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 29 settembre 2015, presso il DRA Servizio 7, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio;

Visto il verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 26 novembre 2015, presso il DRA Servizio 7, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio;

Ritenuto che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, non sia possibile altrimenti provvedere alla gestione regionale del ciclo integrato dei rifiuti;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralciato attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuto ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

16

- Visto** il parere espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con nota prot. n. 25606 del 19 novembre 2015, cui si fa espresso rinvio;
- Visto** il parere espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con nota prot. n. 28037 del 22 dicembre 2015, cui si fa espresso rinvio;
- Visto** il verbale della conferenza dei servizi svoltasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto** il parere espresso congiuntamente dall'ARPA ST Agrigento, dall'ASP di Agrigento e dal Libero Consorzio di Agrigento con la nota prot. n. 34274 del 26 maggio 0216;
- Considerato** che, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti con mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza corrisponde, giusta OCDPC n. 148/2013, la presente fase di coordinamento per il rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, mediante il completamento delle iniziative *in itinere*;
- Considerato** che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- Visto** il D.D.G. n. 697/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 27/09/2011 con cui è stato autorizzato la discarica sita in località c.da Grotte San Giorgio, nel Comune di Lentini (SR);
- Visto** il Decreto n. 457 del 13/07/2010, che risulta l'ultima tariffa approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativa, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;
- Visto** il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;



REGIONE SICILIANA

17

Visto il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Vista il Decreto n. 308 del 25/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il DRS 221 del 19.03.2009 con cui l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Visto il Decreto n. 376 del 29 aprile 2008 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Visto il D.D.G. n. 250 del 15 aprile 2011 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa relativa alle attività di pretrattamento/selezione dei rr.ss.uu. da effettuarsi presso l'impianto di c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Considerato che la OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia nelle more che venga approvato il Piano Finanziario relativo all'impianto di che trattasi che dovrà redigere ed aggiornare, può applicare, salvo conguaglio, la tariffa di cui al D.R.S. n. 376/2008 rilasciato dall'ARTA fatte salve eventuali spese di biostabilizzazione;

Considerato che la capacità di abbancamento degli impianti gestiti dalle società Sicula Trasporti s.r.l. e OIKOS S.p.A., è stata aumentata in virtù di Ordinanze contingibili ed urgenti emessi dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 13 gennaio 2016 è stato presentato un ulteriore progetto di chiusura anticipata della discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temperato ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralciato attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - rilevata ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

18

Rilevato che ad oggi non è stato possibile provvedere alla valutazione del suddetto progetto;

Considerato che la reitera, anche se solo per qualche giorno, degli effetti di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 relativamente alla discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG), gestita dalla Catanzaro Costruzioni S.p.A., risulta essere essenziale per garantire la continuità dei conferimenti dei rifiuti nel territorio regionale;

Preso atto dei pareri espressi in data 13 luglio 2015 con riferimento specifico alla discarica sita nel Comune di Siculiana (AG);

Preso atto del DDG. n. 1946 del 10 novembre 2015 con il quale viene rilasciata AIA alla ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. con riferimento alla sezione dell'impianto di trattamento meccanico biologico;

Visto il D.R.S. n. 1362 del 23/12/2009 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 D.Lgs. n. 59/05 per l'impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi (Vasca V4), gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l., sito in c.da Materana nel territorio di Siculiana e Montallegro (AG);

Vista la nota prot. n. 54755 del 24 dicembre 2015 con la quale si è provveduto a diffidare la Catanzaro Costruzioni S.p.A. nel provvedere alla immediata realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico al fine di provvedere alla prescritta biostabilizzazione dei rifiuti da conferire in discarica;

Considerato che la Catanzaro Costruzioni con la nota prot.n. 832 del 21 Aprile 2016 ha comunicato di non poter realizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico entro il termini di sei mesi dalla diffida operata in data 25 giugno 2016;

Ritenuto che la discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG) senza la prescritta realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico non potrebbe smaltire a norma i rifiuti;

Considerato essenziale procedere, con riferimento alla discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro, all'esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione regionale al fine di poter utilizzare d'imperio la stessa discarica;

Ritenuto necessario, ove strettamente necessario, procedere, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e tecnica di settore, al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione degli impianti presenti nel territorio regionale,



REGIONE SICILIANA

garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, disponendo la requisizione in uso della discarica stessa e l'avvalimento temporaneo del complesso aziendale attualmente operante, quindi anche del personale addetto, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale;

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Visto il D.D.G. n. 240 del 11 marzo 2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato la revisione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi per i conferimenti presso la Vasca V4 della discarica di rifiuti non pericolosi, sita in c.da Materana in territorio di Siculiana e Montallegro (AG), gestita dalla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

Visto il nulla osta prot. n.1792 del 19/01/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti concede alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. *"l'avvio dell'attività di abbancamento di rifiuti nel 7° modulo parziale della discarica di rifiuti non pericolosi denominata vasca "V4" – ubicata in c.da Materano nei Comuni di Siculiana e Montallegro, autorizzata con provvedimento AIA – DRS n. 1362 del 23.12.2009, entro il limite della capacità di 100.000 mc"*;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2382 del 30 dicembre 2003, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha determinato la tariffa provvisoria di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discarica;

Visto il D.D.G. n. 006 del 17 gennaio 2011 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione per l'impianto I.P.P.C., consistente in un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi, lotto "F", sito in c.da Montagnola Cuddia della Borraanea, nel territorio del Comune di Trapani, nel quale tra l'altro si evince che tra gli elaborati presentati a corredo dell'istanza, risulta trasmesso anche l'elaborato "Piano Economico Finanziario";

Vista la nota prot. n. 47465 del 9 novembre 2015 con la quale sono state approvate le garanzie finanziarie relative alla discarica di c.da Borraanea sita nel Comune di Trapani e gestita dalla Trapani Servizi S.p.A.;

Visto il D.D.S. n. 1348 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 09/08/2013 rilasciato per la VI Vasca della discarica sita in località Bellolampo nel Comune di Palermo;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reiteni ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

Ritenuto essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempli l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto assolutamente necessario attuare tutti gli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario attuare la riforma del sistema integrato dei rifiuti introdotto dalla Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Visto l'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i*



REGIONE SICILIANA

soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

ORDINA

Articolo 1

(reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, di reiterare gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, secondo le seguenti determinazioni, per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal **1 giugno 2016 sino al 6 giugno 2016**, al fine evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali.

Articolo 2

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Siculatrasporti S.r.l.)

1. Alla Sicula Trasporti S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, *“criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005”* che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

mgO₂/kgSVh, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011 per i seguenti aspetti:

- a) di osservare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 6 novembre 2014 specificatamente per l'impianto di biostabilizzazione per il periodo di vigenza della presente ordinanza escludendo quanto nella stessa ordinato in termini di sperimentazione;
- b) di utilizzare le *aie* dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- c) relativamente alle attività di carico delle *aie* di biostabilizzazione, di ripristinare immediatamente le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- d) all'atto del carico di ogni singola *aia* dovrà essere garantito, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del *range* di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- e) qualora non già in essere, di effettuare la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola *aia* di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola *aia*, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- f) di garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale



REGIONE SICILIANA

operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;

23

- g) tale riduzione, ottemperando a quanto sopra indicato, potrà essere effettuata anche per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS S.p.A.;
- h) di applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) che dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

2. Di procedere all'abbancamento dei rifiuti nel bacino della discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012.

Articolo 3

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla OIKOS S.p.A.)

1. Premesso che nel procedimento di secondo grado effettuato in capo alle autorizzazioni utili alla gestione delle discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia non si sono palesati gravi criticità ambientali e sanitarie nella fase gestionale della discarica di Valanghe D'inverno, anche a seguito dei monitoraggi eseguiti ed ancora in corso e preso atto che dai pareri espressi da ARPA ST Catania, da ASP Catania e dalla Provincia Regionale di Catania si evince come, fatti salvi le problematiche di natura urbanistica e quelle di carattere generale relative alle questioni prettamente amministrative coniugate alle autorizzazioni utili alla gestione della discarica di che trattasi, non esistano problemi di natura strettamente ambientale e/o sanitaria connessi alla gestione della discarica.
2. Alla OIKOS S.p.A., al fine di escludere criticità ambientali connesse al mancato smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Messina ed, in parte, della Provincia di Catania, nelle more del completamento dell'impiantistica regionale e dell'attuazione delle misure volte all'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dei RUB, la stessa discarica, a



REGIONE SICILIANA

far data dal raggiungimento della volumetria ad oggi consentita, di continuare, viste le analisi e le verifiche nonché i pareri degli uffici preposti alla stabilità dei versanti e nelle more dell'acquisizione delle valutazioni ambientali non ancora acquisita dalle autorità competenti in materia di AIA, ed in relazione alle diverse proposte progettuali di chiusura definitiva trasmesse dal gestore per effetto del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014, ad abbancare secondo le volumetrie previste nel progetto di chiusura presentato ad Aprile 2015.

3. Alla OIKOS S.p.A. di mantenere la tritovagliatura pari a 1040 tonn/die, quantità da compensare secondo medie settimanali, in deroga al decreto AIA n. 661/2008. Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi così come prescritto e richiamato nelle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti cui si fa espresso rinvio.

4. Alla OIKOS S.p.A. di conferire in discarica i rifiuti trattati come al precedente articolo, comma 1 lettera g).

Articolo 4

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Catanzaro Costruzioni S.p.A.)

1. Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in deroga ad eventuali restrizioni e/o pareri in tal senso espressi dagli organi di controllo competenti, fatti salvi quelli di natura ambientale e/o sanitaria sopra indicati, di incrementare la tritovagliatura effettuata e il conferimento giornaliero dei rifiuti solidi urbani presso la piattaforma logistica sita nei Comuni di Siculiana/Montallegro, per una quantità massima di 1300 tonn/die.

2. Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. di adeguare gli *standard* minimi circa la sicurezza del personale nonché di risolvere le problematiche relative alla viabilità connessa al conferimento dei rifiuti paventata nei pareri espressi nella conferenza di servizi del 13 luglio 2015; con obbligo per gli stessi organi di controllo di effettuare le opportune verifiche.

3. Il presente provvedimento costituisce ulteriore diffida e messa in mora per la Catanzaro Costruzioni S.r.l. per gli adempimenti imposti dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di cui alla nota prot. n. 54755 del 24 dicembre 2015 con particolare riferimento alla realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico al fine di provvedere alla prescritta biostabilizzazione dei rifiuti da conferire in discarica.



REGIONE SICILIANA

Articolo 5

(Attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e obbligo di pretrattamento)

1. Alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e ai Comuni, in forma singola o associata, di procedere conformemente alla legge regionale 9/2010 all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della frazione biodegradabile da conferire in discarica previsti dalla normativa vigente.
2. Nelle more del funzionamento a regime del complesso sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, ai soggetti gestori degli impianti di compostaggio e di quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, di poter aumentare, nella vigenza del presente provvedimento contingibile e urgente, la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino al 20 per cento, previa acquisizione dei pareri tecnici e tecnici-sanitari.
3. I gestori di discariche in esercizio rientranti nelle categorie di cui ai punti 2) e 3) previsti dalla disposizione n. 857 del 10 ottobre 2013 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia attuano qualsiasi iniziativa utile al fine di ottemperare alle disposizioni legislative previste dagli articoli 5 e 7 del D.Lgs. n. 36/2003 nelle more delle procedure di adeguamento di quanto disposto dai rispettivi cronoprogrammi di adeguamento di cui alla sopracitata disposizione.
4. Ai sensi dell'art. 191, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, per tutta la durata della presente ordinanza, alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e a tutti i Comuni, in forma singola o associata, della Regione Siciliana di adottare:
 - a) misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana;
 - b) misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti inerti;
 - c) l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale;
 - d) misure per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, soprattutto nel territorio della Città Metropolitana, con l'immediato avvio della raccolta della frazione organica e delle frazioni secche riciclabili.

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralciato attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitena ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

Articolo 6

(Altri adempimenti straordinari)

1. I provvedimenti dirigenziali di autorizzazione ai conferimenti, in essere alla data odierna, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge Regionale n. 9/2010 sono prorogati sino alla scadenza del presente provvedimento salvo successiva e diversa determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

26

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale all'Economia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, al Dipartimento Regionale Tecnico, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, OIKOS S.p.A., Sicula Trasporti S.r.l., Catanzaro Costruzioni S.p.A., RAP S.p.A., Trapani Servizi S.p.A., a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana
(On. Rosario Crocetta)



Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016